



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi dell'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 sostitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di centro di stoccaggio e primo trattamento di rifiuti speciali, tossici e nocivi con annessa discarica di II categoria tipo B da realizzarsi in Comune di Ravenna - località Bosco dell'Impero presentata in data 16 dicembre 1992 dalla Società Trattamento Rifiuti Speciali S.p.A. (SOTRIS) con sede in Via Rotta, 67 Ravenna;

VISTA la documentazione, perfezionata con nota pervenuta in data 5 febbraio 1993, e i chiarimenti pervenuti in data 10 maggio 1993, 25 giugno 1993, 16 settembre 1993 e 18 ottobre 1993;

VISTO il parere formulato in data 5 novembre 1993 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società SOTRIS S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la realizzazione di un centro intermedio di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, tossici e nocivi con annessa discarica di II categoria, tipo B, ed in particolare di:
 - una linea di stabilizzazione e solidificazione dei fanghi di potenzialità nominale compresa tra le 10 e le 20 t/ora, corrispondenti a circa 27.000 t/anno;
 - una discarica di II categoria, tipo B, avente un volume utile lordo di abbancamento pari a circa 330.000 m³, in cui possono essere stoccate 65.000 t/anno (circa 50.000 t/anno di solidi e

15.000 t/anno di fanghi) di rifiuti solidi e fanghi palabili (con percentuale di secco superiore al 25-30% circa);

- uno stoccaggio provvisorio di: rifiuti prevalentemente fangosi, ma anche liquidi e/o solidi, in vasche in c.a. aventi volume utile complessivo di 1.800 m³; rifiuti liquidi in serbatoi di volume utile complessivo di 950 m³; rifiuti contenuti in fusti e piccoli serbatoi per un volume lordo coperto di 2.200 m³; è prevista inoltre un'area di 1.200 m² per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti conferiti mediante container;
- un edificio per l'alloggio degli uffici e dei servizi al personale;

osservato che:

- le opere in progetto si inseriscono, sia funzionalmente che come localizzazione, all'interno dell'esistente "Comparto AMA-SOTRIS" che complessivamente copre un'area di circa 100 ettari, che secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Ravenna è destinato allo smaltimento integrato di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- detto "Comparto" sotto il profilo delle attività di smaltimento, già in corso o in programma, si caratterizza come un complesso di impianti fortemente diversificati e nel contempo funzionalmente integrati (discariche di I categoria, II/B, II/C; stoccaggi provvisori; impianti RDF; impianti di pretrattamento, trattamento e depurazione), destinati a smaltire rifiuti di tutte le tipologie (urbani, speciali, tossici e nocivi) in quantitativi complessivamente considerevoli;
- sotto il profilo localizzativo l'ampia area occupata dal "Comparto" (circa 100 ettari), pur non presentando particolari valenze naturalistiche e paesaggistiche, è caratterizzata da una significativa criticità geologica ed idrogeologica: subsidenza, quota del piano di campagna quasi coincidente con il livello del mare, necessità di scolo meccanico delle acque superficiali, livello di massima escursione della prima falda superficiale molto prossimo alla quota del piano di campagna, marcata cedevolezza dei terreni, sono tutti fattori che caratterizzano negativamente il sito del "Comparto" e l'area vasta all'interno della quale esso si colloca;

valutato che:

- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area interessata dagli impianti in progetto, fornite dal proponente ed integrate nel corso di sopralluoghi e di incontri con rappresentanti della Regione e della Provincia, permettono di individuare le ricadute ambientali dell'iniziativa;
- sulla base delle caratterizzazioni funzionali e localizzative dell'intervento proposto, la natura e l'entità degli impatti cui la realizzazione degli impianti in progetto può dar luogo sono strettamente correlate, oltre che con il livello di qualità della progettazione e dell'esercizio degli impianti medesimi, anche con l'attenzione prestata ai problemi di sicurezza e di monitoraggio ambientale riguardo alle attività dell'intero "Comparto";

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTO il parere espresso con delibera della Giunta Regionale n. 4819 del 5 ottobre 1993 dalla Regione Emilia Romagna pervenuto in data 2 dicembre 1993 in cui si esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto presentato, condizionatamente a



Il Ministro dell' Ambiente

prescrizioni sostanzialmente recepite nel presente provvedimento e che potranno essere riproposte in sede di approvazione del progetto;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni o pareri da parte del pubblico ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86;

VISTO che, a seguito di richiesta del 7 febbraio 1996 del Servizio valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente con cui, considerati i tempi intercorsi dall'inizio della procedura non ancora conclusa in assenza del più volte sollecitato parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali, si chiedeva alla Società proponente se confermava l'attualità delle iniziative, della documentazione e dei dati forniti, nonché alla Regione se confermava le valutazioni già espresse, sono pervenute le note di conferma in tal senso del Presidente della SOTRIS del 28 febbraio 1996 e della Regione del 23 febbraio 1996;

VISTA la nota del 14 febbraio 1996 trasmessa via fax e pervenuta in data 21 maggio 1996 da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in cui si esprime parere favorevole all'intervento;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ad un "centro intermedio di stoccaggio e primo trattamento di rifiuti speciali, tossici e nocivi con annessa discarica di II categoria tipo B" presentato dalla Società SOTRIS S.p.A. da realizzarsi in Comune di Ravenna località Bosco dell'Impero a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) stoccaggi provvisori:

- 1) tutte le strutture destinate allo stoccaggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la separazione delle sostanze tra loro incompatibili;
- 2) tutti i serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti e di ogni altro materiale pericoloso dovranno essere realizzati fuori terra;
- 3) i serbatoi per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e di ogni altro materiale pericoloso dovranno essere dotati: di strumenti di misurazione del livello con allarme di troppo pieno; di valvole di sicurezza alle sovrappressioni; di sfiati e scarichi di troppo pieno con sistemi di convogliamento ad idonei contenitori chiusi; di sistemi di lavaggio con recupero delle acque; di prese campioni e valvole di non ritorno;
- 4) dovranno, in ogni caso, essere rispettate le disposizioni del par. 4.1 della delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, adottata il 27 luglio 1984 (S.O. della G.U. n.253 del 13 settembre 1984
- 5) nei locali chiusi, all'interno dei quali si trattano, si stoccano o si movimentano rifiuti o altri materiali pericolosi, dovranno essere realizzati sistemi di monitoraggio, muniti di dispositivi automatici di allarme, per il rilevamento della presenza di gas e vapori inquinanti,

inflammabili, esplosivi o comunque pericolosi; in adiacenza a tali locali ed alla sala quadri/controllo dovranno essere disponibili mezzi di protezione personale;

- 6) tutte le superfici, aperte o coperte, interessate da movimentazione di rifiuti e di materiali pericolosi, ivi compresa l'area di carico e scarico rapido dei serbatoi, dovranno essere impermeabilizzate e dotate di canalette fisse di raccolta, confluenti in appositi pozzetti di recupero; in ogni caso i sistemi e le modalità di recupero di eventuali sversamenti o rilasci dovranno tendere a ridurre al minimo la probabilità che vengano in contatto sostanze tra loro incompatibili;
- 7) le condotte e le tubazioni destinate al trasferimento dei rifiuti e degli altri materiali pericolosi dovranno essere agevolmente ispezionabili in ogni loro sezione e protette per evitarne l'urto e la rottura;

b) discarica di II categoria tipo B:

poichè il sito prescelto dalla Società proponente per la realizzazione degli impianti in progetto presenta situazioni naturali non favorevoli per la realizzazione di una discarica (subsidenza, quota del piano di campagna quasi coincidente con il livello del mare, necessità di scolo meccanico delle acque superficiali, livello di massima escursione della prima falda superficiale molto prossimo alla quota del piano di campagna, marcata cedevolezza dei terreni), si ritengono necessarie le seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti da smaltire dovranno rispettare tutte le limitazioni fissate dal par. 4.2.3.2 della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui al DPR 915/82; in particolare il loro eluato dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge 319/76, e successive modifiche, per i metalli compresi nell'allegato al DPR 915/82;
- 2) tra lo strato impermeabilizzante di argilla (dello spessore di un metro) ed il terreno (a livello del piano di campagna) dovrà essere interposto uno strato di materiale naturale di idonea granulometria ed adeguatamente compattato, tale da garantire, in ogni condizione di carico e di cedimento e per tutta la durata della discarica, la distanza di almeno un metro tra la base dello stesso strato di argilla e l'attuale quota del piano di campagna;
- 3) in relazione ai prevedibili dati di carico ed assestamenti del corpo discarica nelle varie fasi dell'esercizio, dovrà essere meglio verificata l'adeguatezza dei sistemi di drenaggio (soprato e sottotelo) previsti in progetto, con particolare riferimento agli spessori degli strati drenanti ed alle pendenze delle superfici di scorrimento del percolato;
- 4) il sistema di drenaggio sottotelo dovrà essere realizzato per comparti, in modo da consentire la individuazione dei distinti settori del corpo discarica interessati dalle eventuali infiltrazioni; ciò al fine di indirizzare in modo preciso le operazioni di emergenza e di risanamento eventualmente necessarie;

c) sistemi di monitoraggio e di sicurezza per l'intero "Comparto AMA-SOTRIS":

- 1) la Società proponente dovrà assicurare, per tutta la durata dell'attività del Comparto e per un congruo periodo di tempo dopo la chiusura dello stesso, una assidua sorveglianza volta a mantenere sotto controllo ed a documentare la natura e l'entità degli impatti; a tal fine, la Società proponente dovrà sottoporre alla approvazione delle Autorità competenti in materia di controlli ambientali e sanitari il progetto di un sistema di monitoraggio e di sorveglianza della qualità dell'aria, delle acque sia superficiali che sotterranee, e dei suoli; tale progetto,



Il Ministro dell'Ambiente

che dovrà in primo luogo individuare per ciascuna tipologia di potenziali impatti le aree esterne al Comparto alle quali estendere le attività di monitoraggio e di sorveglianza, dovrà in ogni caso prevedere:

- il controllo del livello di qualità dell'aria (in un numero sufficiente e rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi) e dei livelli di deposizione annua al suolo nei punti maggiormente significativi; la verifica, nel periodo della raccolta, delle eventuali concentrazioni di sostanze contaminanti nei prodotti agricoli delle aree all'intorno del Comparto;
 - il controllo della eventuale presenza di metalli pesanti (almeno cromo, nichel, cadmio e mercurio) e di composti organo clorurati in campioni di latte e di miele provenienti da aziende presenti nella zona; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamenti in matrici analoghe presenti in aree non direttamente interessate dal Comparto;
 - il controllo periodico della qualità delle acque di falda; a tal fine dovrà essere realizzata una rete di pozzi piezometrici idonea al controllo sia dei singoli impianti di scarica sia dell'intero comparto;
- 2) i risultati delle rilevazioni dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero dell'Ambiente e delle altre pubbliche Amministrazioni ed essere, comunque, inviati almeno annualmente alle Autorità di controllo;
 - 3) all'interno del Comparto, in punti ottimali sotto il profilo degli interventi di emergenza, dovranno essere realizzati uno o più locali destinati alla conservazione delle attrezzature e dei materiali per gli interventi di emergenza e per il primo soccorso di eventuali vittime di incidenti;
 - 4) presso gli uffici del responsabile del Comparto dovrà essere conservata e resa disponibile, in qualunque momento, tutta la documentazione necessaria alla conoscenza dei particolari costruttivi e delle procedure di gestione, di manutenzione e di emergenza per tutti gli impianti facenti parte del Comparto stesso;

d) garanzia di qualità:

- 1) prima del rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio degli impianti in progetto, la Società proponente dovrà presentare alla Regione Emilia Romagna un manuale organico, nel quale dovranno essere stabiliti:
 - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso;
 - le modalità per l'annotazione su appositi registri di tutte le partite provvisoriamente stoccate (con l'indicazione delle operazioni e delle analisi effettuate), campioni delle quali dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - il sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, registrazione e documentazione sulla provenienza, sulle operazioni e sul destino dei rifiuti trattati) di cui si avvarrà la Società proponente;
 - la qualificazione e la formazione del personale;
 - il piano degli interventi di emergenza e delle esercitazioni di sicurezza;
- 2) nel corso dei lavori di realizzazione degli impianti in progetto la Società proponente dovrà tenere a disposizione della Regione Emilia Romagna la documentazione necessaria a verificare che siano rispettate le linee indicate nel manuale "Garanzia di qualità", trasmesso dalla stessa SOTRIS nel corso dell'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale;

e) progetto di piantumazione per l'intero "Comparto AMA-SOTRIS":

dovrà essere assicurato il completamento del programma, già avviato, di piantumazione di specie arboree ed arbustive, sia lungo il perimetro del Comparto sia all'interno dello stesso;

si raccomanda alle Autorità competenti che:

- attraverso la pianificazione territoriale ed urbanistica le destinazioni d'uso delle aree al contorno del Comparto tengano conto della necessità, in ogni caso, di non aumentare i livelli di rischio per l'ambiente e per la salute pubblica, sia nel periodo di attività degli impianti, sia successivamente alla loro dismissione;
- le autorità addette ai controlli dedichino un'attenzione assidua alla attività del Comparto ed alle connesse possibili ricadute sull'ambiente e sulla salute dei cittadini; particolare attenzione dovrà essere prestata alla individuazione delle fonti di emissione di inquinanti nell'atmosfera ed al controllo della loro conformità ai limiti che saranno fissati per i nuovi impianti ai sensi del DPR 203/1988;
- in sede di autorizzazione all'esercizio degli impianti del Comparto, il traffico veicolare, connesso con il funzionamento del Comparto stesso, si svolga secondo modalità ed in orari che comportino i minori rischi aggiuntivi;
- sia assicurata, in ogni condizione, la continuità del funzionamento degli impianti idrovori nell'area vasta in cui è inserito il Comparto;

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n.361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n.441, la SOTRIS S.p.A. trasmetta alla Regione Emilia Romagna, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società SOTRIS S.p.A. ed alla Regione Emilia Romagna che provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 29 LUG. 1996


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

